

N. 1844

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CORTELLONI, AZZOLLINI, MANIS,
MELUZZI, TOMASSINI, MUNDI, PASTORE, TONIOLLI
e FILOGRANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1996

—————

Modifica dell'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, concernente la riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilisce il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS, liquidati in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale e la rendita vitalizia dell'INAIL. Il legislatore così modificando non ha tenuto in considerazione alcuna la distinzione e la differenza tra le prestazioni erogate dall'INAIL e quelle delle pensioni di invalidità.

Le prestazioni dall'INAIL trovano fondamento in un rapporto assicurativo istaurato per garantire al lavoratore un indennizzo patrimoniale degli eventuali danni, fisici o alla salute, causati dall'attività lavorativa e si caratterizzano quindi, ad eccezione dell'indennità di temporanea, per il loro carattere risarcitorio.

Proprio codesto carattere contraddistingue dette prestazioni rispetto a quelle pensionistiche che hanno natura sostitutiva del salario.

La norma *de qua*, così come modificata dal legislatore del '95, è idonea ad ingenerare gravi contraddizioni che si sostanziano in un trattamento discriminatorio nei confronti dei lavoratori.

Ciò alla luce della considerazione che, mentre nel caso di incidente coperto da assicurazione la vittima potrà percepire l'indennizzo assicurativo e, contemporanea-

mente altre prestazioni previdenziali di invalidità, nel caso, di contro, di incidente sul lavoro, al lavoratore sarà corrisposta soltanto la rendita vitalizia dell'INAIL, azzerando la contribuzione versata all'INPS.

La situazione viene ad assumere connotati di gravità ancor maggiore, stando alla disposizione di cui con il presente disegno di legge si chiede la modifica, qualora dall'incidente o dai suoi postumi derivi la morte dell'infortunato.

Quotidianamente, purtroppo, si verificano tragedie nelle quali perdono la vita sia lavoratori che ignari passanti.

Stando alla disciplina *de qua* i superstiti dei lavoratori non riceveranno alcuna prestazione di reversibilità a carico dell'INPS, ma solo ed esclusivamente da parte dell'INAIL.

Il legislatore del 1995 ha sostanzialmente cancellato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sostituendola con una pensione erogata dall'INAIL al solo fine di consentire un risparmio all'INPS.

Considerato che, purtroppo, il fenomeno degli incidenti sul lavoro si consuma attraverso tragedie che sono quasi quotidiane, si è ritenuto opportuno proporre la modifica normativa qui di seguito indicata.

Attraverso la stessa infatti verrebbe meno quella disparità di trattamento più sopra illustrata.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge dell'8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

«43. L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale ordinario per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti, non viene erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo restando il diritto al risarcimento dovuto a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le pensioni di invalidità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono cumulabili con la rendita liquidata a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità saranno calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge».

